

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI VALBREMBO (Provincia di Bergamo)</p> <p style="text-align: center;">COMANDO POLIZIA LOCALE (TEL. 035/527068) e-mail: polizialocale@comune.valbrembo.bg.it</p>	
---	---	---

Valbrembo (BG), lì 27-12-2024

ORDINANZA n. 45 del 27-12-2024
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a protezione dei cittadini e degli animali, del patrimonio pubblico, della pubblica quiete e della sicurezza urbana;
- L'Amministrazione comunale intende tutelare le zone sottoposte a vincolo agricolo e paesaggistico (Parco dei Colli)
- gli scoppi provocati da petardi e mortaretti producono notevoli criticità negli animali in genere, provocando in loro paura e disorientamento e inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella delle persone;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone nell'utilizzo di simili prodotti in particolare nel periodo sopraindicato oggetto di varie festività;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a creare un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quanto gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi provvedimenti interdittivi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune di Valbrembo non siano

mai stati ravvisati infortuni significativi, intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può arrecare alla sicurezza propria e degli altri;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

è vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi e botti di qualsiasi tipo, nelle strade, nelle piazze e nelle aree del Territorio Comunale.

RICHIAMA

i cittadini sull'oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché ogni occasione di allegria e di divertimento generale non debba essere causa di incidente.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici ed inserita sul sito internet del Comune di Valbrembo.

Il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia stradale, è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento e di vigilare sulla corretta applicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. competente per territorio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

DISPONE

che sia data esecuzione alla presente ordinanza mediante affissione di copia della stessa all'Albo Pretorio ed apposizione dei prescritti segnali stradali; che sia comunicata all'Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione Carabinieri di Villa D'Almè (BG) per la vigilanza sull'esatta osservanza delle prescrizioni imposte.

A norma dell'art. 3, comma 4°, della L. 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata L. 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio. Per le eventuali trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Arrigoni Veniero